SENTENZA N. 233/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del dott. Gabriele Pepe ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **74871** R.G., depositato in data 26.11.2025, ad istanza di **(omissis)**, (c.f(omissis), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Ermanno Simeone ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Avellino in via Tagliamento n. 74 (pec ermanno.simeone@avvocatiavellinopec.it)

contro

- INPS, in persona del Presidente p.t., con sede in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti Rep. n. 37590 del 23.1.2023 del notaio Roberto Fantini di Roma, dall'avv. Gianluca Tellone ed elettivamente domiciliato presso il Coordinamento Regionale Legale INPS della Campania in Napoli, via Medina n. 61 (pec: avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it)

FATTO

L'odierno ricorrente si è rivolto a questa Corte per l'accertamento del diritto alla pensione privilegiata in quanto inabile per patologie derivanti da causa di servizio.

Al riguardo, ha premesso:

- di essere stato dipendente del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria presso la Casa Circondariale di Avellino, con la qualifica di impiegato civile assistente informatico

Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, inquadrato nell'area 2 - F4;

- di avere prestato servizio per 3 anni nell'Arma dei Carabinieri, dal marzo 1980 al marzo 1983, e per 12 anni e 8 mesi nei ruoli del Corpo di Polizia Penitenziaria, da marzo 1986 ad ottobre 1998;

- di essere transitato nei ruoli dell'Amministrazione civile nel mese di ottobre 1998 e di essere rimasto in tali ruoli fino alla collocazione in quiescenza;

- che negli anni di servizio nel comparto sicurezza aveva contratto diverse patologie invalidanti per le quali aveva presentato due istanze per l'accertamento della dipendenza da causa di servizio;

- che tali patologie erano "*bronchite cronica catarrale*" e "*faringite cronica, marcate note di gastroduodenite bulbare, pregresso trauma distorsivo del rachide cervicale*";

- che per entrambe le patologie vi era stato riconoscimento dell'equo indennizzo;

- che in data 9.1.2025 aveva presentato domanda di pensione privilegiata, allegando i provvedimenti attestanti la categoria e la liquidazione dell'equo indennizzo;

- che l'INPS aveva respinto tale domanda con la motivazione che: "*l'articolo 6 del D.L.n.201 del 6.12.2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, ha abrogato l'istituto della pensione privilegiata, demandando, ove previsto, la competenza in materia di tutela delle infermità dipendenti da causa di servizio all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali gestita dall'INAIL*".

Secondo il ricorrente tale provvedimento sarebbe illegittimo in quanto:

- l'art. 6 d.l. n. 201/2011, nel prevedere tale abrogazione, aveva stabilito che la normativa precedente avrebbe continuato a trovare applicazione ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data" (cioè il 6.12.2011);

- che, nel caso in esame, la patologia dipendente da causa di servizio era stata accertata in data antecedente al 6.12.2011;
- che il procedimento per la concessione della pensione privilegiata doveva ritenersi già pendente, quindi, alla data di entrata in vigore della norma abrogativa;
- che, pertanto, la fattispecie del riconoscimento della patologia da data antecedente all'entrata in vigore della legge come dipendente da causa di servizio sarebbe equiparabile a quella dei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della nuova legge, per cui troverebbe applicazione la deroga richiamata dalla norma.

Con memoria del 22.7.2026, si costituiva in giudizio l'INPS deducendo l'abrogazione dell'istituto della pensione privilegiata ad opera dell'art. 6, comma 1, d.l. n. 201/2011, non rientrando il caso di specie nelle ipotesi di esclusione di cui al secondo inciso dell'art. 6, in quanto alla data di entrata in vigore del d.l .n. 201/2011 il ricorrente non aveva in corso alcun procedimento amministrativo finalizzato ad ottenere la pensione di privilegio, e che, non essendo il ricorrente cessato dal servizio in conseguenza delle patologie accertate dal Comitato, l'Amministrazione datrice di lavoro non aveva nessun onere o facoltà di instaurare d'ufficio tale procedimento.

All'odierna pubblica udienza, presenti l'avv. Fiorella Lo Vuolo, per delega orale del difensore costituito, per il ricorrente, e l'avv. Gianluca Tellone per l'INPS. Entrambe le parti si sono riportate al contenuto dei propri scritti difensivi, chiedendone l'accoglimento.

La causa è stata trattenuta per la presente decisione.

DIRITTO

Al fine di accertare la sussistenza, in favore di parte ricorrente, del diritto alla invocata pensione privilegiata, occorre innanzitutto muovere dall'esegesi dell'art. 6, comma 1, d.l. n. 201/2011 ai sensi del quale "*sono abrogati gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da*

causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa (vigili del fuoco) e soccorso pubblico. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica, inoltre, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data".

In proposito, occorre verificare se, nonostante l'abrogazione espressa dell'istituto della pensione privilegiata ad opera dell'art. 6, comma 1, prima parte, d.l. n. 201/2011, sussista in ogni caso il diritto alla richiesta pensione privilegiata ai sensi della seconda parte del ridetto comma 1 sul presupposto – allegato dal ricorrente - che l'Amministrazione datoriale dell'epoca avrebbe accertato l'esistenza dell'infermità unitamente alla sua dipendenza da causa di servizio in data antecedente all'entrata in vigore della legge (6.12.2011), con conseguente dovere per tale Amministrazione di avviare d'ufficio il procedimento di concessione della pensione privilegiata.

Per fornire soluzione a tale quesito è d'obbligo ricostruire il quadro normativo in materia tenendo ben distinti, da un lato, i procedimenti di mero accertamento della dipendenza da causa di servizio e quelli finalizzati alla concessione dell'equo indennizzo dal datore di lavoro e, dall'altro, i procedimenti volti a conseguire la pensione privilegiata.

La prima norma in rilievo è il d.p.r. n. 461/2001 che all'art. 2 espressamente recita: "*Il dipendente che abbia subito lesioni o contratto infermità o subito aggravamenti di infermità o lesioni preesistenti, ovvero l'avente diritto in caso di morte del dipendente, per fare accertare l'eventuale dipendenza da causa di servizio, presenta domanda scritta*

all'ufficio o comando presso il quale presta servizio…Fatto salvo il trattamento pensionistico di privilegio, la domanda, ai fini della concessione dei benefici previsti da disposizioni vigenti, deve essere presentata dal dipendente entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione o dell'aggravamento".

Aggiunge, poi, l'art. 3 che il procedimento di accertamento della causa di servizio deve essere iniziato d'ufficio dalla Amministrazione laddove risulti che "*un proprio dipendente abbia riportato lesioni per certa o presunta ragione di servizio o abbia contratto infermità nell'esporsi per obbligo di servizio a cause morbigene e dette infermità siano tali da poter divenire causa d'invalidità o di altra menomazione della integrità fisica, psichica o sensoriale*".

Con riferimento, invece, alla disciplina dei trattamenti pensionistici privilegiati, l'art. 17, stabilisce che: "*Per i procedimenti di riconoscimento di causa di servizio, a fini di trattamento pensionistico di privilegio…dei dipendenti civili e militari dello Stato, si seguono le procedure indicate dal presente regolamento e dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.1092, non abrogate a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 169 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sul termine di cinque o dieci anni dalla cessazione del servizio per la presentazione di nuova domanda di trattamento pensionistico di privilegio…*".

Detta disposizione deve essere, poi, letta in combinato disposto con:

A) l'art.169 d.p.r. n. 1092/73 secondo cui "*la domanda di trattamento privilegiato non è ammessa se il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione dal servizio senza chiedere l'accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte*";

B) l'art. 167 d.p.r. n. 1092/73 alla stregua del quale "*il trattamento privilegiato è liquidato d'ufficio nei confronti del dipendente cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio. In ogni altro caso il trattamento privilegiato diretto è liquidato a domanda*".

Dalla lettura congiunta di tutte le sopraindicate disposizioni si evince che mentre il procedimento diretto a conseguire l'equo indennizzo può essere avviato d'ufficio da parte della Amministrazione datrice di lavoro senza limitazioni di sorta, il procedimento volto ad ottenere la pensione privilegiata può essere avviato *ex officio* unicamente nelle ipotesi in cui il dipendente cessi dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio, sicché in tutte le altre ipotesi la pensione privilegiata è liquidata a domanda da presentarsi entro il termine di decadenza fissato dall'art. 169 d.p.r. n. 1092/1973.

Dall'applicazione, al caso di specie, delle anzidette coordinate ermeneutiche deriva che l'accertamento della dipendenza da causa di servizio della infermità a carico del ricorrente, compiuto dal Comitato di Verifica delle Cause di Servizio sulla base del parere reso nella seduta del 24.1.2002, poi seguito da P.D.G. del 8.7.2002 concessivo dell'equo indennizzo, non può essere valutato quale atto propulsivo di avvio di un procedimento di pensione privilegiata, in assenza di contestuale cessazione dal servizio o di presentazione di apposita domanda amministrativa.

Al riguardo, è possibile rilevare come l'odierno ricorrente risulti cessato dal servizio nel mese di novembre 2023, a distanza quindi di innumerevoli anni dall'accertamento delle infermità compiuto dal Comitato di Verifica nel 2002, per cui detta cessazione dal servizio non può ritenersi avvenuta in diretta conseguenza di tali acclarate infermità.

Pertanto, alla data di entrata in vigore del d.l. n. 201/2011, l'odierno ricorrente non aveva in corso alcun procedimento amministrativo diretto ad ottenere l'invocata pensione privilegiata e non essendo il medesimo

cessato dal servizio nel 2002, per effetto delle patologie accertate in tale anno, sulla Amministrazione datoriale dell'epoca non gravava alcun onere di instaurare *ex officio* il menzionato procedimento amministrativo.

Del resto, essendo il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio condizione per l'attribuzione del trattamento pensionistico privilegiato, il ricorrente avrebbe potuto tempestivamente presentare domanda amministrativa a partire dal 2002 o, comunque, prima della data di entrata in vigore del d.l. n. 201/2011.

È evidente, al riguardo, come una corretta esegesi dell'art. 6, comma 1, d.l. n. 201/2011 e, segnatamente, della locuzione procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto (6.12.2011), imponga di riferire tale locuzione esclusivamente a coloro i quali siano cessati dal servizio anteriormente al 6.12.2011 ed abbiano altresì chiesto la pensione privilegiata prima di tale data (Sez. Giur. Campania, sent. n. 121/2026).

Tale interpretazione ha recentemente ricevuto l'avallo della sentenza n. 37/2026 con cui la Consulta, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, d.l. n. 201/2011, conv. in l. n. 214/2011, nella parte in cui non ha fatto salvo il diritto alla pensione privilegiata nei confronti dei lavoratori che abbiano subito un evento lesivo prima dell'entrata in vigore della norma abrogativa, ma siano stati comunque collocati in quiescenza, e abbiano richiesto la liquidazione del trattamento di privilegio dopo tale data, ha osservato che: "*l'estensione del regime derogatorio […] anche alle situazioni di mere aspettative di fatto, nei termini auspicati dal giudice a quo, comporterebbe la protrazione sine die del termine per la definizione delle domande di pensione privilegiata, rendendo incerta la quantificazione della platea dei salvaguardati e dilatando oltremodo i tempi necessari alla definitiva transizione al nuovo regime, che il legislatore ha invece voluto ragionevolmente scandire secondo un percorso graduale*".

Diversamente, l'odierno ricorrente ha presentato domanda di pensione privilegiata all'INPS soltanto con istanza del 9.1.2025, vale a dire successivamente all'entrata in vigore del d.l. n. 201/2011 sicché coerentemente, non può trovare applicazione al caso di specie la previsione derogatoria di cui all'art. 6, comma 1, parte seconda, d.l. n. 201/2011.

Per tutti i motivi indicati, il formulato ricorso dev'essere respinto per infondatezza.

Assorbita ogni altra questione.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico delle pensioni, definitivamente pronunciando:

1.Respinge il ricorso;

2. Condanna parte soccombente alla corresponsione, in favore dell'INPS, delle spese di lite che liquida in complessivi euro 500,00.

Così deciso in Napoli, all'esito della camera di consiglio del 3 settembre 2026.

Il Giudice Unico

(Gabriele Pepe)

Firma digitale

Depositata in Segreteria il giorno 09.09.2026

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Maurizio Lanzilli)

Firma digitale